



COMUNE DI REANA DEL ROJALE

PROVINCIA DI UDINE

www.comune.reanadelrojale.ud.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015.-

L'anno **2015**, il giorno **26** del mese di **Agosto** alle ore **19:00** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 19.08.2015, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Canciani Emiliano	Sindaco	Presente
Marcolongo Attilia	Consigliere	Presente
Morandini Edy	Vice Sindaco	Presente
Cautero Tiziano	Consigliere	Presente
Zossi Anna	Consigliere	Presente
Bassi Giada	Consigliere	Presente
Bertoni Moreno	Consigliere	Presente
Fattori Franco	Consigliere	Presente
Miconi Dania	Consigliere	Presente
Ribis Luigino	Consigliere	Presente
Ribis Marina	Consigliere	Assente
Bassi Paolo	Consigliere	Presente
Beltramini Clara	Consigliere	Presente
Fabris Lino	Consigliere	Assente
Fattori Luigino	Consigliere	Presente
Romano Matteo	Consigliere	Presente
Basso Catia	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Coiz Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Canciani Emiliano** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta unica comunale, composta dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013:

- **640** "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677";

- **669** come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli";

- **671** "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

- **676** "L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

- **677** come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

b) per i soli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

c) per i soli anni 2014 e 2015 i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

- **678**, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;

- **681** dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTE le modifiche apportate dall'art. 1, comma 679, della L. 190 del 23.12.2014 (Legge finanziaria 2015);

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 147 del 27.12.2013 il comune con regolamento determina la disciplina per l'applicazione della IUC ed in particolare in merito alla TARI fissa i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione ed in merito alla TASI fissa la disciplina delle riduzioni ed individua i servizi indivisibili ed i relativi costi analitici;

CONSIDERATO che l'organo consiliare deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga approvato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;

VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 "Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione";

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 (Finanziaria 2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 8;

VISTO che la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 è stata approvata in data 10.04.2014 e registrata al n. 646;

VISTO da ultimo il Decreto n. 947/Aal del 20/07/2015 dell'Assessore regionale alle autonomie locali che ha fissato il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30/09/2015;

VISTO il Regolamento IUC approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 18/08/2014;

VISTA la determinazione delle aliquote IMU approvata nella seduta odierna di Consiglio comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC si indicano i relativi costi:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO ANNO 2015
Servizi di Polizia Locale	136.065,76
Manutenzione strade	38.955,20
Illuminazione pubblica	128.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale	<u>69.750,00</u>
TOTALE COSTI 2015	372.770,96

DATO ATTO che con la TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati (TASI presunta iscritta a bilancio anno 2015 Euro 222.939,00);

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare ai fini della TASI per l'annualità 2015 le aliquote applicate nel 2014 ed approvate con la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 18.08.2014 come di seguito riportate:

- immobili destinati ad abitazione e relative pertinenze (A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11): aliquota 1,0 per mille;
- immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 : aliquota 1,0 per mille;
- aree edificabili: aliquota 1,0 per mille;
- altri immobili, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,0 per mille;

VISTO che il totale del costo dei servizi indivisibili è pari a Euro 372.770,96 e considerato che le entrate previste sono di Euro 222.939,00 si da atto che la percentuale di copertura è pari al 59,81 %;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all'Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso ed il tributo dovuto sulla stessa viene ridotto di 2/3;

VISTI l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti comunali;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino e Romano Matteo) astenuti nessuno espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di confermare il tributo sui servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili di cui al comma 669 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

2) di confermare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015 già previste con la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/08/2014:

· **immobili destinati ad abitazione e relative pertinenze (A/1, A/2, A/3, A/4,A/5, A/6,A/7, A/8, A/9 e A/11): aliquota 1,0 per mille;**

· **immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 : aliquota 1,0 per mille;**

· **aree edificabili: aliquota 1,0 per mille;**

· **altri immobili, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,0 per mille;**

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) di dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante;

5) di dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ma che verranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri;

6) di dare atto che il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero;

7) di stabilire che l'importo minimo per il versamento della TASI è pari a Euro 5,00.=-;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all'Aire già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso ed il tributo dovuto sulla stessa viene ridotto di 2/3;

9) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);

10) di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bassi Paolo, Beltrami Clara, Fattori Luigino e Romano Matteo) astenuti nessuno espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

Reana del Rojale, lì

IL RESPONSABILE
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO COIZ

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Reana del Rojale, lì 20 agosto 2015

IL RESPONSABILE
F.TO NADIA SINICCO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Canciani Emiliano

Il Segretario
F.to Coiz Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/08/2015 viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 15/09/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.
Reana del Rojale, lì 31/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Ermanno Mauro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/08/2015 al 15/09/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Reana del Rojale, lì 16/09/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Ermanno Mauro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 26/08/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Ermanno Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 31/08/2015

Il Responsabile del Procedimento